

ORIGINALE



CITTA' DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 441 del 30 OTT. 2014

OGGETTO: atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano, promosso dal sig. Firicano Salvatore / Comune di Castelvetrano. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo. Udiienza del 10/12/2014.

L'anno duemila QUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

- ERRANTE Felice Junior - Sindaco
- CALCARA Paolo - Assessore
- LOMBARDO Francesco - Assessore
- CASTELLANO Maria Rosa - Assessore
- CAMPAGNA Marco Salvatore - Assessore
- RIZZO Giuseppe - Assessore
- CENTONZE Antonino - Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTO l'atto di citazione notificato il 17/10/2014 al Comune di Castelvetro, in persona del Suo Sindaco pro tempore, ad istanza del sig. Firicano Salvatore, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Fulgo, con il quale si cita il Comune di Castelvetro a comparire all'udienza del **10/12/2014**, innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di legge;

VISTA la relazione del 22/10/2014 prot. n. 1630/Leg. a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel procedimento di cui sopra;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) - COSTITUIRSI, nel giudizio civile pendente presso il Giudice di Pace di Castelvetro, giusto atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro 17/10/2014 ad istanza del sig. Firicano Salvatore, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Fulgo.

2) - NOMINARE a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge ivi compreso transigere e quietanzare, chiamare un terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale ovvero appello incidentale, farsi sostituire ed eleggere domicilio.

3) - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

L. R. n. 44/91.



GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

COPIA

ATTO DI CITAZIONE

FIRICANO SALVATORE (c.f.: FRCSVT84B25G273P), nato il 25.02.1984 a Palermo e residente in Campobello di Mazara (TP) nella c.da Erbe Bianche, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'**Avv. Francesco Fulgo del Foro di Marsala** (c.f.: FLGFNC74R01F061D) in Campobello di Mazara Via Selinunte n. 67, dal quale é rappresentato e difeso giusto mandato speciale a margine del presente atto ed ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del C.O.A di Marsala del 15.09.2014 prot. n. 924 (per le comunicazioni di rito: Fax: 0924.913118 - Pec: avv.fulgofrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it),

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni suo grado del relativo giudizio compreso l'appello, riassunto, opposizione, pre-esecuzione, opposizione ed altro giudizio inerente conseguente, compreso il giudizio arbitrale, l'Avv. Francesco Fulgo del Foro di Marsala, con delega di ogni più ampia potestà prevista dalla legge, ivi compreso quella di chiamare in causa e transigere. Incauto, nonchè quelle somme e rilasciare le somme, nonchè quelle che si faranno sostituire e di essere in altri domicili, minare procuratori domiciliari. Eleggo domicilio presso il mio studio in Campobello di Mazara via Selinunte n.67. Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto per i benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del presente decreto. Dichiaro altresì di avere preso visione dell'informazione sul trattamento dei dati personali, anche secondo il D. Lgs. 196/03 e autorizzarne il trattamento.

CITA

IL COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) (Cod. Fisc. 081000350819) in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica nella sede del Palazzo Municipale sito in Piazza Umberto I n. 5 a Castelvetro (TP) C.A.P. 91022,

a Comparire

dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro (TP) nella sua nota sede di via Sardegna n.7, piano II°, all'udienza che si terrà il 10.12.2014 ore di rito, Sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con avvertenza che in caso di mancata costituzione si procederà in loro declaranda

Firicano Salvatore

Vera ed autentica la
Avv. Francesco Fulgo

CITTÀ DI CASTELVETRANO
UFFICIO LEGALE
N. 163/2014
REG. NOTIFICHE
ATTI GIUDIZIARI
Notificato il 17.10.2014
Prot. n. 1612
del 21 OTT. 2014

contumacia, per sentir proporre e dover accogliere le seguenti domande, alle quali si espone quanto segue:

IN FATTO E IN DIRITTO

• In data 01.04.2012 intorno alle ore 19.00 circa il sig. Firicano Salvatore svolgeva attività fisica all'area aperta, nella specie attività di jogging, percorrendo la Via pubblica nonché asfaltata, senza una specifica denominazione toponomastica, contraddistinta come c.tra Magaggiari- Pellegrino, ricadente nel territorio comunale della città di Castelvetro. Nello specifico percorreva la corsia di sinistra, proveniente dalla S.S.115 in disuso sempre ricadente nel territorio comunale di Castelvetro, adiacente il complesso denominato "Mo.Car" con verso di percorrenza verso la campagna (Direzione da Ovest verso Est);

• Venendo nello specifico della vicenda, mentre percorreva a piedi la corsia di sinistra della strada in c/da Magaggiari- Pellegrino, senza denominazione, giunto poco prima del ristorante " Hosteria Magaggiari", rovinava a terra a causa della presenza di una buca nella pavimentazione stradale, riportando danni fisici.

• Il sinistro occorso all'attore, imputabile ad una non corretta manutenzione stradale da parte dell'ente proprietario della strada, si è verificato intorno alle ore 19, all'imbrunire del sole, che per le caratteristiche della giornata (parzialmente piovosa nel corso della mattinata); nonché del colore dell'asfalto che per natura tende a confondere la vista durante la corsa a piedi; ed infine per la presenza di acqua a ricoprire la buca, costituiscono tutti elementi che non solo marcano il nesso eziologico nella causazione dell'evento sinistro, ma

che concorrono a dimostrare la non visibilità e conseguentemente l'imprevedibilità della buca costituente, pertanto, insidia occulta per tutti gli utenti della strada (veicoli e pedoni) divenendo un fatto imprevedibile imputabile esclusivamente all'ente proprietario della strada nella qualità di custode e non sicuramente al pedone e/o a qualunque altro utente della strada sotto qualsiasi forma, non essendoci nemmeno alcuna cautela (rappresentata da delimitazione segnaletica visibile) onde evitare di causare danni a terzi;

- Sul posto interveniva, nell'immediatezza del fatto, a soccorrere l'attore rovinato a terra il compagno di jogging che lo accompagnava a pochi metri di distanza, il quale non riuscendo a far continuare a percorrere quella strada, a causa dei forti dolori al ginocchio e all'anca causati dall'improvvisa caduta a terra, provvedeva ad allertare (per mezzo del telefonino) una vettura di conoscenza che sopraggiungeva poco dopo e trasportava l'attore infortunato presso il proprio domicilio;

- A causa dell'occorso verificatosi in danno dell'attore, lo stesso riportava lesioni fisiche tali da essere trasportato nella mattinata del 02 Aprile 2012 intorno alle ore 8.30, a causa dell'aumento della sintomatologia e gonfiore rotuleo, presso il P.S. dell'Ospedale di Castelvetrano, che quivi eseguiti gli accertamenti diagnostici e radiografici del caso veniva dimesso con diagnosi di "*Trauma discorsivo ginocchio destro*" (doc.1) con prescrizione di consulenza ortopedica (doc.2) del 02.4.12 ed ETG muscolo- tendinea (doc.3) del 02.4.12 con prescrizione di riposo per gg 20, applicazioni di ghiaccio a cicli e a tenere l'arto in scarico ed uso di stampelle di appoggio e tutore;

- E' evidente che la responsabilità dell'evento occorso all'attore è da imputare in via esclusiva al Comune di Castelvetro, quale Ente proprietario (e custode) della strada, responsabile ex art. 2051 cod. civ., per il "danno cagionato dalle cose che ha in custodia", nonché soggetto obbligato alla manutenzione delle strade e di tutto ciò che è lasciato al libero transito sia pedonale che veicolare.

A tal proposito, infatti, la Suprema Corte ha in più sedi ribadito che "dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16 legge 20 marzo 1865, n. 2248) discende non solo l'obbligo primario dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia e vigilanza con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia ommesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi" (Cass. Civ., n. 11749/1998; n. 1258/2011; n. 3693/2013).

Inoltre, con specifico riferimento alla buca in contesa causa delle lesioni fisiche riportate dall'attore, l'incontestabile natura oggettiva della responsabilità del Comune e del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento non prevedibile e quindi assolutamente occulto e insidioso è stato accertato dal verbale di sopralluogo redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro in data 18.09.2013 (doc.16) che ha constatato ed accertato non solo che il luogo del sinistro ricade nel territorio comunale di Castelvetro, ma ha anche accertato *ictu oculi* la presenza dell'asfalto ripristinato al posto della buca, causa del sinistro, oltre che ha accertato che la conformazione della buca era posta nella corsia di marcia di sinistra della sede viaria (corsia prescritta dal c.d.s per fare jogging su strade pubbliche) oltre alla presenza di ulteriori

buche sul manto stradale e la presenza in tutto il percorso viario di una serie di rappezamenti a dimostrazione dell'incuria e abbandono in cui versa quella zona di territorio comunale. La Cassazione ha recentemente statuito che *"Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti e comunque ogni insidia stradale, si estendono oltre ai marciapiedi laterali anche a tutte quelle altre opere presenti sul manto stradale compreso i tombini oggetto di calpestio da parte degli utenti della strada, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni."*

Per altro il sinistro è incontestabilmente riconducibile anche alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dalla norma del 2043 c.c. recepite il principio del "neminem ledere", con l'obbligo di *v*vaintendere alla manutenzione stradale e a garantire la sicurezza dei pedoni e in genere degli utenti della strada, ed a rimuovere ogni situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità e della non prevedibilità oggettiva del pericolo.

L'inerzia, il mancato controllo della sede stradale se non il totale abbandono di quel tratto viario pubblico denominato c/da Magaggiari-Pellegrino, integrano una condotta colposa del Comune di Castelvetro tale da risultare in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza. Infatti il comune di Castelvetro per discolarsi non può in alcun modo affermare che non fosse a conoscenza della situazione di pericolo esistente sul luogo divenuto successivamente teatro del sinistro, atteso che la buca incriminata si è formata a seguito dell'incuria

ed abbandono del tratto incriminato, quindi, non vi è alcun dubbio che il convenuto dovesse vigilare.

Il Comune di Castelvetrano avrebbe dovuto effettuare durante il corso dei mesi un "banale" controllo per constatare che il manto stradale fosse correttamente integro. Se il controllo fosse stato effettuato l'attore, certamente, non avrebbe rovinato a terra e non avrebbe riportato alcun danno fisico; evidentemente la vigilanza su quel breve tratto stradale è stata omessa. Il convenuto non può nemmeno addurre a proprio favore che l'obbligo di custodia e la vigilanza della c/da Magaggiari - Pellegrino fosse particolarmente difficoltosa a causa dell'estensione della strada; o che esistessero atti amministrativi limitativi della responsabilità, come lo stesso comune di Castelvetrano ha, durante la fase stragiudiziale, cercato con pretesto e illegittimamente di far emergere facendo riferimento ad una delibera di giunta del 2007 che addossasse la manutenzione, la responsabilità e la custodia della strada al comune di Campobello di Mazara, di fatto priva di ogni effetto sia perché si trattava di una proposta non firmata da nessuna parte, sia perché ciò non portava ad una cessione di territorio comunale. Per tutti i motivi innanzi esposti si può affermare con certezza la sussistenza della responsabilità del convenuto per violazione dell'obbligo di custodia sancito dall'art. 2051 c.c., obbligo che, oltretutto, era facilmente assolvibile.

- L'attore formulava richiesta di risarcimento danni per le lesioni patite con raccomandata A.R. n.144568257591 del 19.02.2013 (doc.17) indirizzata al Comune di Castelvetrano, quale ente proprietario e custode della strada ed il 23.05.2013 una integrazione documenti a

definizione della pratica (doc.18) ma vano risultava ogni tentativo di bonario componimento, nonostante il Comune avesse sempre ammesso di essere proprietario della strada e custode della stessa e responsabile dell'evento occorso all'attore, è rimasto totalmente silente pur avendo acquisito ogni elemento utile in tal senso;

• Pertanto dalla responsabilità in capo al Comune di Castelvetro per le lesioni fisiche riportate dal sig. Firicano Salvatore nel sinistro de quo, discende in capo all'ente la legittimazione a risarcire i danni fisici patiti come danno non patrimoniale(biologico, morale ed esistenziale) e patrimoniale (spese mediche), che di fatto gli impediscono la normale camminata e lo svolgimento dell'attività di jogging con i risvolti dei postumi, in una entità di risarcimento che verrà determinata in corso di causa e, comunque in misura non inferiore a € 4.800,00 ovvero quel diverso importo che dovesse risultare dall'espletanda C.T.U. medico-legale, sempre e comunque nei limiti massimi di competenza per valore del Giudice di Pace.

• Riguardo il danno morale tale categoria di danno risulta risarcibile come voce aggiuntiva di danno proprio perché l'evento lesivo occorso all'attore rispetto al danno derivante dalla riduzione dell'integrità fisica, con i risvolti dei postumi invalidanti, ben altro pregiudizio è il turbamento causato da un evento traumatico, l'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia. Trattasi di un'intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica ma da questa ben distinta. Infatti l'attore a causa del transeunte turbamento patito, non ha potuto frequentare lo sport dello jogging.

Tutto ciò premesso, Firicano Salvatore come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, dimette allo stato le seguenti Conclusioni:

PIACCIA ALL'ILL. MO GIUDICE ADITO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- 1) Accertare e dichiarare che le lesioni patite dall'attore sono da attribuire all'esclusiva responsabilità del Comune di Castelvetro, quale ente proprietario e custode della strada ex art. 2051 c.c., per l'infortunio occorso il 01.04.2012 in c/da Magaggiari- Pellegrino, specificato nel corpo del presente atto;
- 2) Per l'effetto condannare, il Comune di Castelvetro in persona del legale rapp. p.t. domiciliato per la carica nella sede del palazzo municipale, all'integrale risarcimento di tutte le voci di danno patrimoniale ed non patrimoniale patiti et patienti come specificati nel corpo del presente atto, in favore dell'attore in misura che si indica non inferiore a € 4.800,00 o comunque nella misura che verrà determinata in corso di causa ovvero quel diverso importo maggiore o minore che dovesse emergere dalla richiedenda CTU ovvero dovesse essere riconosciuta in via equitativa in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi, sempre e comunque nei limiti massimi di competenza per valore del Giudice di Pace.
- 3) In subordine accertare e dichiarare il Comune di Castelvetro responsabile ex art. 2043 c.c., nella causazione dell'infortunio occorso all'attore il 01.04.2012 come illustrato nel corpo del presente atto e conseguentemente condannare il Comune ~~di~~ Castelvetro di Mezzara a pagare l'integrale risarcimento in favore

101
17
FUGLO

Castelvetro di Mezzara



dell'attore di tutte le voci di danno patrimoniale ed non patrimoniale patiti et paitendi come specificati nel corpo del presente atto, nella misura non inferiore a € 4.800,00 o che verrà determinata in corso di causa ovvero quel diverso importo maggiore o minore che dovesse emergere dalla richiedenda CTU ovvero dovesse essere riconosciuta in via equitativa oltre interessi maturati e maturandi, sempre e comunque nei limiti massimi di competenza per valore del Giudice di Pace.

Con espressa limitazione della complessiva domanda risarcitoria entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace.

Con vittoria di competenze legali e spese del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Senza ogni altro diritto e pretesa.

IN VIA ISTRUTTORIA :

Si chiede ammettersi: **C.T.U. medico legale** sulla persona dell'attore al fine di valutare la natura ed entità delle lesioni patite, il grado d'invalidità a carattere permanente residuo, determinare la durata dell'inabilità temporanea totale e parziale, ed la congruità delle spese mediche sostenute.

Si chiede di potersi avvalere della seguente documentazione che si produce in allegato:


1. Verbale di P.S. del 02.04.2012;
2. Referto ETG del 02.04.2012;
3. Referto visita Ortopedica del 02.04.2012;
4. Verbale di P.S. del 08.04.2012;
5. Consulenza ortopedica del 10.04.2012;
6. Fattura di € 23.13 e fattura n.18 del 23.4.2012 di € 85;
7. Visita ortopedica del 30.04.2012;

8. Terapie fisiatriche del 24.05.2012;
9. Certificato medico del 05.05.2012;
10. Certificato medico del 25.05.2012,
11. Verbale di P.S. del 30.05.2012;
12. Consulenza di chirurgia del 30.05.2012;
13. Certificato medico del 14.06.2012;
14. Certificato medico del 27.07.2012;
15. Certificato medico del 08.08.2012;
16. Verbale di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico del 18.09.2013;
17. Racc. a.r. n. 144568257591 del 19.02.2013;
18. Lett. integrazioni documenti del 23.05.2013

Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari nel corso della causa nei modi e nei termini di rito.

Il sottoscritto Avv. Francesco Fulgo del Foro di Marsala, dichiara che il valore del presente procedimento è determinato in € 4.800 e comunque entro i limiti massimi di competenza per valore del Giudice di Pace.

Campobello di Mazara il 14.10.2014

Avv. Francesco Fulgo


DI MARSALA
UFFICIO ESECUZIONI

Copia

Regione Siciliana Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetro

Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I

Castelvetro (Tp)

Tel. 0924-909210 / 0924-909257

Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

- Oggetto: - **FIRICANO Salvatore c/ Comuni di Castelvetro - sinistro**
 dell'1.04.2012 - atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Castelvetro
 notificato il 17.10.2014;
 - **CALCARA Samanta c/ Comune di Castelvetro - sinistro del**
 4.02.2013 - atto di citazione dinanzi al Tribunale di Marsala,
 notificato il 23.09.2014;
 - **FAVARA Maria Giovanna c/ Comune di Castelvetro - sinistro**
 del 5.10.2012 - atto di citazione dinanzi al Tribunale di Marsala
 notificato il 22.09.2014.

Al Dirigente del Settore AA.GG.
 Al Sindaco
LORO SEDI

c p.c.

Con note prot. nn. 1630/leg, 1631/leg e 1633/leg tutte del 22.10.2014, quest'Ufficio ha provveduto a relazionare in merito all'opportunità di costituirsi nei giudizi in oggetto.

Le note suddette oltre che al Sindaco sono state inviate ai Dirigenti di Settore interessati per ottenere informazioni integrative a sostegno della difesa del Comune.

In data 23.10.2014 le note sono state restituite dal Sindaco munite della dicitura "*Procedere in conformità*".

A dire il vero, nella nota prot. 1663/leg il Sindaco si è limitato ad apporre la sua firma e la data senza la scritta di cui sopra.

In data 27.10.2014 l'Ufficio ha trasmesso le proposte di deliberazione della G.M., necessarie per la costituzione in giudizio, affinché Ella apponesse la firma attestante la "*regolarità tecnica*" e "*la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa*".

Senonchè in data 29.10.2014 le proposte sono state restituite brevi manu alla Sig.a Grazia Di Maio, con la motivazione verbale che le stesse non erano accompagnate da relazione in merito alla necessità di costituirsi in giudizio.

Poichè ritengo che la dicitura "*Dovendo costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente*", significhi in lingua italiana che quest'Ufficio ritiene necessaria tale costituzione e che la

Prot. n° 1638/leg. del 29 OTT. 2014

dicitura apposta dal Sindaco *"Procedere in conformità"* significhi che lo stesso concorda con tale opportunità, atteso anche che detta valutazione di opportunità non compete ad Ella quale Dirigente del Settore AA.GG., cui il Regolamento Comunale dell'Avvocatura non attribuisce alcuna competenza a sindacare in merito, si inviano nuovamente in allegato le proposte di cui sopra affinché venga apposto il visto o altrimenti vengano restituite con adeguata motivazione scritta.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

A circular official stamp of the Municipality of Castell'Alfiano is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI CASTELL'ALFIANO" around the perimeter and a central emblem.

Città di Castelvetro

Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I

Castelvetro (Tp)

Tel. 0924-909210 / 0924-909257

Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: FRICANO Salvatore c/ Comune di Castelvetro – sinistro
dell'1.04.2012 – atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Castelvetro
notificato il 17.10.2014 - ud. 10.12.2014

→ Al Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Al Sindaco
LORO SEDI

Con l'atto di citazione indicato in oggetto, che fa seguito alla richiesta risarcitoria pervenuta al prot. gen. al n° 11003 del 20.02.2013, il Sig. Salvatore Fricano chiede al G.d.P. di condannare il Comune a risarcirlo del danno subito a causa dell'infortunio in oggetto.

La richiesta stragiudiziale era già stata rigettata con la fondamentale motivazione della visibilità della buca posta a causa del sinistro e dell'imprudenza del danneggiato che sul luogo praticava jogging al centro della carreggiata.

Con nota prot. 3160/U.T. del 14.11.2013 codesto ufficio aveva già relazionato fornendo gli elementi utilizzati per rigettare la richiesta.

Alla relazione è stata altresì allegata copia della deliberazione della G.M. n° 556 del 7.12.2009, con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Campobello di Mazara avente ad oggetto la manutenzione di alcune strade, tra cui quella dell'asserito sinistro, e la regolamentazione dei confini tra i due comuni.

Non è stata però inviata la convenzione firmata, che attesti l'obbligo assunto dal Comune di Campobello di Mazara.

Dovendo costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente, è necessario che si invii la detta convenzione firmata da entrambe le parti, unitamente a una mappa delle strade in questione che evidenzi il punto dell'asserito sinistro, così come individuato in sede di sopralluogo del 18.09.2013, e ad ogni altro elemento utile a sollevare il Comune da ogni responsabilità per omessa custodia ex art. 2051 c.c..

Prot. n° 1630/leg. del 2-2 OTT. 2014.


Ciò anche al fine di consentire l'eventuale chiamata in giudizio del soggetto effettivamente responsabile.

Si allega copia dell'atto di citazione, della relazione di sopralluogo e si rimane in attesa di riscontro entro tempi brevi, onde consentire alla scrivente di predisporre per tempo i necessari atti difensivi del Comune.

Al Sindaco si chiede di adottare comunque gli atti amministrativi necessari alla costituzione in giudizio.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Grimaudo', written over a large, stylized, hand-drawn letter 'S' that serves as a background for the signature.